La nuova definizione di holding: le novità del TUIR a un anno di distanza

di Ennio Vial

Pubblicato il 25 Marzo 2020

L'esercizio prevalente dell'attività di assunzione di partecipazioni in società non finanziarie risulta verificato quando il valore contabile delle partecipazioni in società industriali risultante dal bilancio di esercizio eccede il 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale.
Ci soffermeremo sulle holding industriali per tratteggiarne i principali profili fiscali e non solo.
Anche sulla forma di bilancio delle holding, sul passaggio dal bilancio alla dichiarazione dei redditi e sugli obblighi IRAP

H[illegible]na e l'abolizione dell'art. 113 TUB

L'Italia [illegible] ultimi anni, è stata costretta a recepire le direttive Atad 1[1] e Atad 2[2].

La disciplina [illegible] è intervenuta su diversi temi quali la deducibilità degli oneri finanziari, la disciplina sulle *controlled foreign companies*, il trasferimento dell'impreso all'estero e dall'estero all'Italia.

Le direttive non riguardavano propriamente né le holding, né la nozione di intermediario finanziario. Il D.Lgs. 142/2018, tuttavia, nel recepire la disciplina comunitaria, contiene all'art. 12 una nuova definizione di intermediario finanziario che ha una portata generale.

La disciplina, prima di questo intervento, risultava particolarmente confusa.

Il D.lgs. 141/2010, infatti, aveva modificato l'art. 113 Tub[3] prevedendo l'abrogazione dell'elenco in cui dovevano esser iscritti tutti i soggetti che svolgevano attività finanziaria non nei confronti del pubblico, che non rientravano nell'elencazione già prevista dall'art. 106 del Tub il quale comprendeva, ad esempio, le banche.

Nell'art. 113 vi rientravano, quindi, anche le holding di famiglia.

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Si riporta di seguito il testo della norma all'epoca vigente.

Art. 113 - Soggetti non operanti nei confronti del pubblico

> *comma 1. L'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attività indicate nell'art. 106, comma 1, è riservato ai soggetti iscritti in una apposita sezione dell'elenco generale. Il Ministro dell'economia e delle finanze emana disposizioni attuative del presente comma.*
>
> *comma 2. Si applicano l'art. 108, commi 1, 2 e 3 e, con esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilità e di indipendenza, l'art. 109.*

A seguito dell'abrogazione della norma, questi soggetti sono rimasti orfani di una puntuale disciplina che li individuasse.

Anche dopo tale abrogazione, le istruzioni della dichiarazione IRAP continuavano a far riferimento alla vecchia disciplina che menzionava la prevalenza per due esercizi dell'attivo e dei proventi del conto economico.

Veniva, infatti, precisato che le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, per le quali sussiste l'obbligo dell'iscrizione, ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, determinano la base imponibile IRAP secondo le regole contenute nel comma 9 dell'articolo 6 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446[4].

In caso di attività svolta non in via esclusiva, l'obbligo di iscrizione nel suddetto elenco ricorre al verificarsi dei requisiti oggettivi stabiliti dal decreto del Ministro del tesoro 6 luglio 1994.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 12, comma, 3 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 febbraio 2009 n. 29, l'attività di assunzione di partecipazioni rileva ai fini dell'iscrizione solo se svolta congiuntamente ad altra attività finanziaria nei confronti delle partecipate.

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

In sostanza, già dal 2009 era venuto meno l'obbligo di iscrizione per le holding statiche.

L'art. 2 D.M. 6.7.1994 stabiliva che l'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, di una o più delle attività finanziarie di cui all'art. 106, comma 1, T.U. sussisteva, quando, in base ai dati dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi, ricorrevano entrambi i seguenti presupposti:

a. l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria di cui alle anzidette attività, unitariamente considerate - inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate - era superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate;

b. l'ammontare complessivo dei proventi prodotti dagli elementi dell'attivo di cui alla predetta lettera a), dei profitti derivanti da operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive percepite sulla prestazione dei servizi richiamati dall'art. 106, comma 1, T.U., era superiore al 50% dei proventi complessivi[5].

Il decreto, sebbene citato nelle istruzioni della dichiarazione Irap anche successivamente, è stato abrogato dall'art. 24 del decreto 17 febbraio 2009, n. 29.

Successivamente, tuttavia, a partire dal Modello IRAP 2014 per il 2013, le istruzioni hanno cambiato il criterio di riferimento richiamando quanto aveva precisato la C.M. 19/E/2009.

L'esercizio prevalente dell'attività di assunzione di partecipazioni in società non finanziarie risulta verificato quando il valore contabile delle partecipazioni in società industriali risultante dal bilancio di esercizio eccede il 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale (C.M. n. 19 del 21 aprile 2009).

Al riguardo, il suddetto esercizio esclusivo o prevalente deve essere verificato tenendo conto non solo del valore di bilancio delle partecipazioni in società industriali ma anche del valore contabile degli altri elementi patrimoniali della holding relativi a rapporti intercorrenti con le medesime società quali, ad esempio, i crediti derivanti da finanziamenti (C.M. n. 37 del 22 luglio 2009).

In sostanza, a seguito dell'abolizione dell'art. 113 del

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D